Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 3 luglio 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1965, n. 730.

Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano, è autorizzata la spesa di lire 9.200 milioni, di cui lire 2.400 milioni per la dogana di Napoli e lire 6.800 milioni per quella di Milano.

L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'indennità di espropriazione è determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 5.500 milioni di cui lire 1.000 milioni per la dogana di Napoli e lire 4.500 milioni per la dogana di Milano;

periodo 1° luglio-31 dicembre 1964: lire 500 milioni di cui lire 185 milioni per la dogana di Napoli e lire 315 milioni per la dogana di Milano;

anno finanziario 1965: lire 1.600 milioni di cui lire 607 milioni per la dogana di Napoli e lire 993 milioni per la dogana di Milano;

anno finanziario 1966: lire 1.600 milioni di cui lire 608 milioni per la dogana di Napoli e lire 992 milioni per la dogana di Milano.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede: per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 30 ottobre 1963, n. 1446, concernente l'unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio, derogando alla norma di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, e per l'anno finanziario 1965 mediante riduzione del fondo speciale, in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. 731.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Istituto Filosofico Aloisianum », con sede in Gallarate (Varese).

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù. denominata « Istituto Filosofico Aloisianum », con sede in Gallarate (Varese). La Casa anzidetta, inoltre, viene autorizzata ad accettare due donazioni disposte in suo favore, consistenti in terreni e fabbricati ed in un appezzamento di terreno, siti in comune di Gallarate, del periziato valore complessivo di L. 797.710.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965.

Rinnovazione del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra per il biennio 1° marzo 1965-28 febbraio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;
Visto il proprio decreto 12 marzo 1963, concernente: nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per il biennio dal 1° marzo 1963 al 28 febbraio 1965;
Visti i successivi decreti con i quali è stato provveduto alla integrazione del predetto Consesso nonchè alla sostituzione del presidente e di alcuni membri del Consesso medesimo;
Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell'Organo collegiale anzidetto per il biennio dal 1° marzo 1965 al 28 febbraio 1967;
Viste le designazioni delle Associazioni interessate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Raffaele D'Alessandro è confermato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il biennio 1° marzo 1965 - 28 febbraio 1967.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1965 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Dino De Giovine, primo presidente onorario della Corte di cassazione; dott. Enrico Amici, presidente onorario della Corte dei conti; dott. Michele Lubrano di Ciccone, presidente onorario della Corte dei conti; dott. Paolo Mazzetti, presidente onorario della Corte dei conti; dott. Amedeo Foschini, presidente di sezione di Cassazione; dott. Renzo Meregazzi, presidente di sezione del Consiglio di Stato; dott. Gesualdo Barletta, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Beniamino De Gennaro, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Emilio Flores di Arcais, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Angelo Incalza, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Giuseppe Scorzelli, magistrato di Cassazione; dott. Carmine Trotta, consigliere di Stato; dott. Francesco Brignola, consigliere di Stato; dott. Vincenzo Turco, consigliere della Corte dei conti; dott. Guido Oliva, consigliere della Corte dei conti; dott. Tommaso Franceschini, consigliere della Corte dei conti; dott. Vincenzo Alfano, tenente generale medico Marina militare in congedo assoluto; dott. Francesco Caporusso, generale di divisione della Guardia di finanza della riserva; dott. Guido Mirra, tenente generale medico Marina militare a disposizione; dott. Gennaro Pera, tenente generale medico Corpo sanitario Aeronautica della riserva; dott. Mario Simonetti, tenente generale medico Corpo sanitario Aeronautica in ausiliaria; dott. Vito Marciante, direttore generale del Tesoro a riposo; dott. Marco Negro, direttore generale del Tesoro a riposo; dott. Raffaele Bevilacqua, magistrato di Corte di appello; dott. Corrado Gentile, magistrato di Corte di appello; dott. Pietro Pascalino, magistrato di Corte di appello; dott. Domenico Di Ciaccia primo referendario della Corte dei conti; dott. Sergio Pochettino, primo referendario della Corte dei conti; dott. Giuseppe Accardo, primo referendario della Corte dei conti; dott. Nicola Pomponio, primo referendario della Corte dei conti; dott. Erminio Pietranera, primo referendario della Corte dei conti; dott. Vito D'Ambrosio, primo referendario della Corte dei conti; dott. Lorenzo Coraggio, primo referendario della Corte dei conti; dott. Giorgio Vodret, primo referendario della Corte dei conti; dott. Beniamino Barbato, primo referendario della Corte dei conti; dott. Cosimo Cecinato, maggiore generale medico Marina militare a disposizione; dott. Salvatore Cipriano, maggiore generale medico della riserva; dott. Giuseppe Cintoli, ispettore generale del Tesoro a riposo; rag. Emanuele Di Stefano, direttore di Ragioneria centrale di 1ª classe; dott. Alfio Malerba, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Costantino Mancini, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato; dott. Francesco Meo, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Raffaele Nilo, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Giovanni Passino, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Nicola Russo, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Pietro Zozi, ispettore generale del Tesoro a riposo; dott. Vincenzo Prinzivalli, referendario della Corte dei conti; dott. Bellarmino Procopio, colonnello medico ruolo d'onore; dott. Antonio De Vivo, tenente colonnello medico in ausiliaria;

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1965 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Elio Amatucci, dott. Mario Atella, generale Ettore Brunetti, dott. Marcello Cosentini, dott. Giorgio Cianfarani, colonnello Luigi Corrado, dott. Lorenzo Corsi, avv. Gastone Dallari, dott. Federico Lombardi, dott. Fulvio Petruzzi, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; i signori dott. Francesco Morfuni e dott. Francesco Reale, in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra; i signori generale Carlo Bricolo e rag. Carlo Salvitti, in rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e i signori dott. Aldo Filangi e comm. Italo Viciconte, invalidi per la lotta di liberazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 116. — VENTURA SIGNORETTI

(4623)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia numero 4596, datata 8 marzo 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il dott. Bartoletti Francesco, membro della citata Commissione quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Associazione degli industriali della provincia di Pistoia, con il sig. Luconi Fabio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Luconi Fabio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante della Associazione degli industriali di Pistoia, in sostituzione del dott. Bartoletti Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera numero 1472, datata 20 gennaio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Arnone Maria Gerardo, membro della citata Commissione quale rappresentante della Federazione coltivatori diretti di Matera, con il dott. De Vivo Franco;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. De Vivo Franco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante della Federazione coltivatori diretti di Matera, in sostituzione del dott. Arnone Maria Gerardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rovigo numero 23328, datata 24 dicembre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il sig. Stravaganti Vasco, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Rossi Giulio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rossi Giulio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Stravaganti Vasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Asti;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1965, con la quale il sig. Berruti Paolo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro effettivo del predetto Collegio sindacale, in rappresentanza dei venditori ambulanti, conferitagli su designazione dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Asti;

Visto il verbale relativo alle operazioni elettorali, rimesso dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con la nota n. 10495/550 del 23 aprile 1965, dal quale si desume che l'assemblea dei delegati della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Asti nella riunione del 28 marzo 1965 ha designato per la sostituzione del sig. Berruti Paolo il sig. Fiore Carlo;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in conformità della nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Fiore Carlo è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Asti, in sostituzione del sig. Berruti Paolo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4518)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Sorradile (Cagliari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6687 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Sorradile (Cagliari) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Sorradile (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Sorradile (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4406)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pescopennataro (Campobasso).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che il Consiglio comunale di Pescopennataro (Campobasso), con deliberazione n. 10 in data 27 dicembre 1964 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Campobasso con provvedimento n. 304/Div. 4ª nella seduta del 14 gennaio 1965 — ha revocato la deliberazione n. 12 in data 24 maggio 1964 concernente la richiesta di concessione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica del servizio di attività elettriche e ha quindi deciso di chiedere il trasferimento dell'impresa elettrica esercitata;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pescopennataro (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pescopennataro (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

(4404) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana i signori:

Gabbuggiani Elio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Firenze;

Bellucci ins. Mario, presidente dell'Amministrazione provinciale di Arezzo;

Ferri Mario, presidente dell'Amministrazione provinciale di Grosseto;

Filippelli prof. Silvano, presidente dell'Amministrazione provinciale di Livorno;

Barsanti ing. Ildo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Lucca;

Malatesta avv. Carlo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara;

Pucci on.le Anselmo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Pisa;

Nanni dott. Luigi, presidente dell'Amministrazione provinciale di Pistoia;

Lazzeroni prof. Virgilio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Siena;

Lagorio avv. Lelio, sindaco del comune di Firenze;

Assirelli Mario, sindaco del comune di Empoli;

Giovannini rag. Roberto, sindaco del comune di Prato;

Ducci ins. Aldo, sindaco del comune di Arezzo;

Pollini Renato, sindaco del comune di Grosseto;

Badaloni prof. Nicola, sindaco del comune di Livorno;

Giovannelli Rodolfo, sindaco del comune di Piombino;

Martinelli dott. Giovanni, sindaco del comune di Lucca;

Lucchesi ins. Adolfo, sindaco del comune di Capannori;

Raffaelli prof. Giulio, sindaco del comune di Viareggio;

Balderi avv. Silvio, sindaco del comune di Massa;

Martinelli dott. Filippo, sindaco del comune di Carrara;

Pagni prof. Renato, sindaco del comune di Pisa;

Bertini Enzo, sindaco del comune di Cascina;

Gelli dott. Corrado, sindaco del comune di Pistoia;

Fabbrini Fazio, sindaco del comune di Siena;

Di Bari dott. Giovanni, Sicca prof. Tito Giulio, Fortini ing. Luigi e Battistini prof. Giulio, esperti;

Bracco prof. Roberto, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Niccolai avv. Antonio, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo;

Meloni rag. Guido, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto;

Ardisson gr. uff. Arno, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Bini dott. Osvaldo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Dazzi rag. Gastone, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara;

Tornar dott. Federigo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Gestri comm. Silvano, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia;

Socini Guelfi ing. Luigi, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;

Marchetti dott. ing. Giovanni, provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana;

Rigi Luperti prof. Agostino, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale della Toscana;

Dini Olinto, Bacci Guglielmo e Scala Bernardino, rappresentanti dei lavoratori;

Galli prof. Renato, Minutelli dott. Guido e Chellini dott. Tullio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bonifazi Emo e Morosini rag. Eugenio, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti;

Donati dott. Aldo, rappresentante dell'Ente Maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato l'avvocato Lelio Lagorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Alleanza delle cooperative agricole », con sede in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 3 aprile 1965 alla Società cooperativa « Alleanza delle cooperative agricole », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Alleanza delle cooperative agricole », con sede in Milano, costituita per rogito dottor Cazzaniga in data 6 dicembre 1952 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il ragioniere Mario Lupi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4447)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, i signori:

Gava prof. avv. Antonio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Ingrisano prof. Raffaele, presidente dell'Amministrazione provinciale di Avellino;

Saponaro comm. Pasquale, presidente dell'Amministrazione provinciale di Benevento;
Cervo dott. Raffaele, presidente dell'Amministrazione provinciale di Caserta;
Caiazza prof. Daniele, presidente dell'Amministrazione provinciale di Salerno;
Clemente di San Luca avv. Ferdinando, sindaco del comune di Napoli;
Tremante avv. Giovanni, sindaco del comune di Afragola;
D'Orsi dott. Francesco Saverio, sindaco del comune di Castellammare di Stabia;
Capasso comm. Carmine, sindaco del comune di Frattamaggiore;
Pianese prof. Franco, sindaco del comune di Giugliano;
Guarra comm. Gioacchino, sindaco del comune di Portici;
Conte Domenico, sindaco del comune di Pozzuoli;
Caramiello avv. Francesco, sindaco del comune di Resina;
Matrone Luigi, sindaco del comune di Torre Annunziata;
Capano comm. Raffaele, sindaco del comune di Torre del Greco;
Scalpati avv. Angelo, sindaco del comune di Avellino;
Meomartini avv. Pasquale, sindaco del comune di Benevento;
Di Nardo prof. Salvatore, sindaco del comune di Caserta;
Bisceglia dott. Augusto, sindaco del comune di Aversa;
Caliendo prof. Giuseppe, sindaco del comune di Maddaloni;
Caiati prof. Giuseppe, sindaco del comune di Santa Maria Capua Vetere;
Menna cav. gr. cr. Alfonso, sindaco del comune di Salerno;
Abbro prof. Eugenio, sindaco del comune di Cava dei Tirreni;
Orlando prof. Carmine, sindaco del comune di Nocera Inferiore;
Capua avv. Michelangelo, sindaco del comune di Sarno;
Petriccione prof. Sandro, Cascetta prof. Vittorio, Compagna prof. Francesco e Rivieccio arch. Raimondo, esperti;
Grassini ing. Pietro, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
Cutolo dott. ing. Costantino, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;
Russo dott. Pasquale, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino;
Cardone avv. Vincenzo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;
Fusco dott. ing. Marcantonio, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta;
Amendola avv. Gaetano, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno;
Betocchi ing. Giorgio, provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania;
Cuttano prof. Michele Carlo, capo dell'ufficio agrario compartimentale della Campania;
Lisi dott. Giovanni, Vignola Giuseppe, Vanin Carlo e Manno dott. Domenico, rappresentanti dei lavoratori;
Carola ing. Vincenzo, Capasso dott. Cosimo e Diana dott. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;
Lo Bianco dott. Arcangelo e Ariola Giuseppe, rappresentanti dei coltivatori diretti;
Morselli dott. Pietro, rappresentante della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Napoli presso l'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il prof. Vittorio Cascetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4618)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.
Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata i signori:
Verrastro prof. Vincenzo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Potenza;
Peragine avv. Salvatore, presidente dell'Amministrazione provinciale di Matera;
Petrullo avv. Francesco, sindaco del comune di Potenza;
Lamacchia dott. Giuseppe, sindaco del comune di Matera;
Scardaccione prof. Decio, Vomero avv. Omero, Salvatore avv. Elvio e Sacco prof. Leonardo, esperti;
Aiello dott. Carlo, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
Gaetani D'Aragona dott. prof. Gabriele, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza;
Annunziata rag. Arcangelo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

Grauso dott. ing. Giuseppe, provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata;

Vignoli prof. Antonio, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale della Basilicata;

Mecca Vittorio, Galeone Donato e Pastore Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Saraceno dott. Eduardo, Morlino avv. Aldo e Padula dott. Emanuele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Conti Pietro, rappresentante della categoria dei coltivatori diretti;

Santorito ing. Domenico, rappresentante della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il professore Decio Scardaccione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4615)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

Nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946 che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00/16046 del 19 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 390, concernente la nomina dei componenti il Consiglio direttivo del sudetto Istituto per il triennio 1° luglio 1964 - 30 giugno 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 00/9870 del 20 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 190, con il quale il vice direttore generale tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dott. ing. Giuseppe Cavallini, è stato incaricato della temporanea reggenza dell'Amministrazione stessa, con tutti i compiti e le attribuzioni demandate per legge o regolamento al direttore generale dei Monopoli di Stato;

Ritenuto che per effetto del citato decreto ministeriale n. 00/9870 del 20 maggio 1965 il dott. ing. Giuseppe Cavallini ha assunto le funzioni di presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi ai sensi dell'art. 7 lettera *a*) del menzionato decreto ministeriale 26 marzo 1946, e che pertanto occorre procedere alla nomina di altro funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quale membro del Consiglio direttivo dell'Istituto ai sensi della lettera *f*) dello stesso art. 7;

Decreta:

L'ispettore generale tecnico dott. ing. Giuseppe Giovannella è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

Egli resterà in carica per tutta la durata dell'incarico della temporanea reggenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, conferito al vice direttore generale tecnico dott. ing. Giuseppe Cavallini, e, in ogni caso, non oltre la data del 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1965
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 348. — MONACELLI

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1965 dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1964, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Decreta:

Per l'anno 1965 il contributo capitario, di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 4175 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito, in ragione di L. 2783 a carico del concedente e di L. 1392 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4468)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria i signori:

Cattanei avv. Francesco, presidente dell'Amministrazione provinciale di Genova;

Manfredi Manfredo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Imperia;

Formentini prof. Romolo, presidente dell'Amministrazione provinciale di La Spezia;

Minuto dott. Guido, presidente dell'Amministrazione provinciale di Savona;

Pedullà ing. Augusto, sindaco del comune di Genova;

Verda prof. Giorgio, sindaco del comune di Imperia;

Cugge prof. Eraldo, sindaco del comune di San Remo;

Musiani rag. Ezio, sindaco del comune di La Spezia;

Carossino Angelo, sindaco del comune di Savona;

Marchesi prof. Ugo, Petti dott. Alessandro, Repetto dott. Giambattista e Mereta geom. Rinaldo, esperti;

Risso dott. Massimo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Varaldo dott. Emilio, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia;

Fornelli comm. Ubaldo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia;

Fabretti dott. Leopoldo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona;

Chiatante ing. Ennio, provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria;

Messori dott. Alberto, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale della Liguria;

Cerofolini Fulvio, Lastrego Remo e Serena Sergio, rappresentanti dei lavoratori;

Borasio avv. Domenico, Bagnara comm. Callisto e Crovetto dott. Agostino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ferrero Edmondo, rappresentante della categoria dei coltivatori diretti.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato l'ingegnere Augusto Pedullà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 22 giugno 1965, è stato revocato il decreto ministeriale 10 maggio 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Calè Clara nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Caglione Fiorentino, distretto notarile di Arezzo.

(4522)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Taranto - Mar Grande.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 giugno 1965 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita in località Mar Grande di Taranto, avente la superficie di mq. 6001,50, riportata in catasto al foglio n. 243, particella 16 (parte), del comune di Taranto.

(4614)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5947, in data 14 giugno 1965, l'avv. Gavino Sabadin, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

(4414)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6148, in data 16 giugno 1965, i signori Renzo Zaffanella e Mirko Rizzini sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona.

(4498)

Nomina del presidente e conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5896, in data 10 giugno 1965, i signori Umberto Baschieri e Benvepresidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti, ed il sig. Riccardo Castino è stato confermato vice presidente dell'Ente stesso.

(4412)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5893, in data 10 giugno 1965, il rag. Franco Ferraris è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli. Detto incarico si intende conferito fino alla scadenza del mandato del presidente dell'Istituto medesimo.

(4413)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Di Consumo », con sede in Cene (Bergamo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, la Società cooperativa « Di Consumo » con sede in Cene (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 11 gennaio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Maccarana.

(4489)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « L'Usellense », con sede in Usellus (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, la Società cooperativa « L'Usellense », con sede in Usellus (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 5 febbraio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giovanni Campesi.

(4490)

Scioglimento della Società cooperativa mista « ACLI San Narciso », con sede in Ploaghe (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, la Società cooperativa mista « ACLI San Narciso », con sede in Ploaghe (Sassari), costituita per rogito Serra in data 17 agosto 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Brundu Vincenzo.

(4491)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Manca, nato a Osilo (Sassari) il 14 novembre 1937 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Materie letterarie » rilasciato dall'Università di Cagliari il 26 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(4471)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 2 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,75	624,74	624,75	624,70	624,77	624,755	624,78	624,77	624,76
$ Can.	576,48	576,40	576,80	576,45	576 —	576,60	576,50	576,50	576,60	576,50
Fr. Sv.	144,10	144,11	144,12	144,12	144,10	144,09	144,13	144,07	144,09	144,10
Kr. D.	90,13	90,12	90,17	90,60	90,10	90,14	90,145	90,15	90,14	90,14
Kr. N.	87,34	87,35	87,36	87,325	87,35	87,35	87,3175	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,82	120,78	120,65	120,77	120,80	120,83	120,76	120,82	120,83	120,80
Fol.	173,41	173,42	173,38	173,39	173,35	173,41	173,365	173,40	173,41	173,40
Fr B.	12,59	12,59	12,59	12,5880	12,5875	12,59	12,589	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,48	127,50	127,45	127,52	127,50	127,52	127,52	127,51
Lst.	1743,85	1743,55	1743,70	1743,80	1743,25	1743,80	1743,525	1744 —	1743,80	1743,75
Dm. occ.	156,02	156 —	156,04	156,025	156 —	156,02	156,01	156,05	156,02	156,02
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,2075	24,15	24,21	24,208	24,20	24,21	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,88	21,76	21,745	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 2 luglio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101 —
Redimibile 3,50 % 1934	96,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,752
1 Dollaro canadese	576,475
1 Franco svizzero	144,125
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	87,321
1 Corona svedese	120,765
1 Fiorino olandese	173,377
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1743,662
1 Marco germanico	156,017
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,752

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella G) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni dei decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *G*);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei predetti posti:

tre sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale di ruolo degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche;

due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale in lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione o soppressione da effettuarsi in applicazione dello art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero dei diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Possono altresì partecipare al concorso anche gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato, che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore ad archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 ago-

sto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di 30 giorni - alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse all'atto della presentazione - il bollo a data - dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1 comma secondo lettere *a*) e *b*) del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale in lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o

disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite e presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri due dei quali professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per l'espletamento delle prove scritte e orali, che i candidati sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Alla Commissione sarà aggregato un membro aggiunto per la prova di lingua.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia - di data recente - munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1 del secondo comma lettere *a)* e *b)* del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lett. *a)* del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lett. *b)*, dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore. I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengono tutte le prove di esame di lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e, per i candidati che abbiano chiesto di partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei terri-

tori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, nei modi di cui alla lettera *b*), dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che sono cittadini italiani di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta - in duplice copia - dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Graduatoria di merito
Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non e ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certicato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di vice segretario.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 febbraio 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Registro n. 36, *foglio n.* 330. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:
Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª *Prova*:
Computisteria. Ragioneria generale ed applicata. Contabilità generale dello Stato.

3ª *Prova*:
(Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*).

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.
I due brani da tradurre saranno dettati.
Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di diritto penale: Istituti generali. Delitti contro la pubblica Amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio;

c) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui allo art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*):
Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che, sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere, oltre alla terza prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Visto, *il Ministro*: RUSSO

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (prov. di . . . . .) il . . . .
domiciliato in . . . . . (prov. di . . . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a numero trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale n. 1552 del 27 febbraio 1965.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza,

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (6).

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) I candidati che desiderino concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*) del bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3863)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1964, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 maggio 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, è composta come segue:

Presidente:

Caccano dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Membri:

Gentile ing. Raoul, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Malatesta dott. Amelio, direttore di divisione del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Marconi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Diana dott. Angelo, direttore capo del ruolo degli Uffici del lavoro.

Segretario:

Aprile dott. Sergio Adriano, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1965
Registro n. 5 Lavoro e previd. sociale, foglio n. 269. — MAUCERI

(4486)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 27 maggio 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 6 marzo 1964, è stato pubblicato a pagina 106 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1965.

(4440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 6 aprile 1965, avranno luogo in Roma, nei giorni 30 settembre e 1 e 2 ottobre 1965 presso il Palazzo degli esami - Aula *B*, via Girolamo Induno, con inizio alle ore 8,30.

(4533)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1039/4346 in data 4 maggio 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.XIII.II.13.c.6077 in data 14 maggio 1965; dalla Prefettura di Bologna con nota n. CS/793 in data 24 marzo 1965 e dell'Ordine dei medici-chirurghi con nota n. 8178 in data 25 maggio 1965;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Basso dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore;

Carinci prof. Pasquale, docente di clinica medica - primario dell'Ospedale Maggiore;

Forni prof. Giovanni, docente di clinica chirurgica - primario dell'Ospedale Maggiore;

Buffa dott. Vincenzo, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 8 giugno 1965

Il medico provinciale: MARENZI

(4595)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 27 febbraio 1965, n. 4.

Impiego del Fondo di solidarietà nazionale relativo al periodo dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 1965*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966, derivanti dalle assegnazioni disposte con legge nazionale 27 giugno 1962, n. 886, e previste in complessive L. 215 miliardi, avuto riguardo anche alle economie già realizzate negli impegni assunti, ai recuperi derivanti dall'art. 20 della legge 18 aprile 1958, n. 12 e successive modificazioni, e alle sopravvenienze attive della gestione del Fondo, comprese quelle del triennio 1° luglio 1966-30 giugno 1969, saranno utilizzate, in conformità dell'art. 38 dello Statuto della Regione, per la esecuzione delle opere di pubblico interesse sotto indicate:

1) - AGRICOLTURA:

a) opere pubbliche di *bonifica*, con particolare riguardo alle opere di irrigazione . . L. 32.000.000.000

b) *viabilità* al servizio dell'agricoltura, compresi la trasformazione o il completamento di tratti funzionali di trazzere trasformate in rotabili . . . L. 23.000.000.000

c) infrastrutture, impianti ed *attrezzature produttivistiche* per la conservazione, la valorizzazione, la manipolazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura, collegati ad iniziative dell'E.R.A.S. e di consorzi di produttori e di cooperative singole ed associate legalmente costituite, operanti nel settore . . . . L. 5.000.000.000

d) opere di *sistemazione idraulico-forestale*, con particolare riguardo a quelle per la difesa delle dighe . . . . L. 5.000.000.000

e) opere di attuazioni di piani zonali di sviluppo dell'E.R.A.S., con particolare riguardo al potenziamento della *piccola e media impresa agricola* anche associata . . . . L. 10.000.000.000

2) - INDUSTRIA:

a) infrastrutture delle *aree di sviluppo industriale* e di nuclei di industrializzazione riconosciuti ai sensi della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634 . . . . L. 5.000.000.000

b) *infrastrutture non rientranti* tra quelle previste dalla precedente lettera *a*), impianti ed *attrezzature diretti alla realizzazione di nuove iniziative industriali* promosse dalla So.Fi.S., anche in concorso con enti pubblici, regionali e statali, con l'I.R.I., con l'E.N.I., con società ai medesimi collegate, nel settore dell'industria siderurgica di base . . . . . L. 20.000.000.000

c) infrastrutture delle *zone industriali* regionali, ricadenti nella fascia centro-meridionale dell'Isola, non comprese in aree di sviluppo industriale ed in nuclei di industrializzazione, riconosciuti ai sensi della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634 . . . . . . L. 6.000.000.000

d) infrastrutture, non comprese tra quelle previste dalla precedente lettera *c*) impianti ed attrezzature diretti alla realizzazione di nuove *iniziative industriali, promosse dalla So.Fi.S. e dall'E.M.S.* ed a partecipazione maggioritaria degli stessi, anche in concorso con enti pubblici, regionali e statali, con l'I.R.I., con l'E.N.I., con società ai medesimi collegate, da effettuarsi nella fascia centro-meridionale dell'Isola, con particolare riguardo alle zone industriali ivi ubicate . . . L. 10.000.000.000

e) infrastrutture, impianti ed attrezzature produttivistiche per la trasformazione e la conservazione di *prodotti agricoli*, diretti alla realizzazione di iniziative promosse dalla So.Fi.S. ed a partecipazione maggioritaria della stessa . . . . L. 5.000.000.000

f) infrastrutture dirette alla realizzazione di zone destinate ad *imprese artigiane* . . L. 3.000.000.000

Ove sulle somme stanziate per le finalità di cui alla superiore lettera *b*) si accertassero, in rapporto alla loro concreta utilizzazione, disponibilità il Governo della Regione ne determina l'ammontare con una sua delibera, su proposta dello Assessore regionale per lo sviluppo economico. Le disponibilità in tal modo determinate saranno utilizzate nei modi previsti dalla stessa lettera *b*), quanto a L. 5 miliardi nel settore dell'industria metalmeccanica, per la rimanente parte per iniziative industriali in altri settori di particolare interesse ai fini dello sviluppo industriale della Regione.

3) - OPERE VIARIE . . . . L. 49.000.000.000

4) - OPERE PORTUALI, con particolare riguardo ai porti pescherecci . . . . L. 4.000.000.000

5) - OPERE DI URBANIZZAZIONE . . . . . . L. 10.000.000.000

6) - OPERE ED ATTREZZATURE FISSE OSPEDALIERE L. 5.000.000.000

7) - OPERE DI ATTUAZIONE DI PIANI DI ZONE DI INTERESSE TURISTICO, nonchè opere ed attrezzature idrotermali . . . . L. 10.000.000.000

8) - SCUOLA:

a) *opere ed attrezzature fisse* del Politecnico e della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo, delle Facoltà di agraria, di chimica e di chimica industriale dell'Università di Catania e della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina . . . . L. 6.000.000.000

Lo stanziamento relativo alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo è limitato a L. 250.000.000.

b) opere ed attrezzature fisse per *centri di addestramento* professionale e per le scuole ed istituti professionali ad indirizzo agricolo, industriale ed artigianale e turistico alberghiero . . . . L. 4.000.000.000

9) - RICERCHE IDRICHE a fini irrigui, potabili ed industriali opere ed impianti per la desalinizzazione di acque marine o salmastre . L. 3.000.000.000

L'esecuzione delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e delle opere previste alle lettere c) del n. 1, b), d) ed e) del n. 2 ed a) del n. 8, è affidata, in concessione, agli enti interessati mediante apposite convenzione in cui siano stabilite le modalità di erogazione o di impiego delle somme stanziate. A favore dei predetti enti possono essere disposte aperture di credito fino all'80 % dell'importo al netto del ribasso contrattuale di ciascuna opera.

Le predette aperture di credito possono essere utilizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati d'oneri. Le concessioni sono accordate su specifici programmi di dettaglio, approvati a norma del successivo articolo 3.

Le infrastrutture, gli impianti e le attrezzature previsti alle lettere b), d) ed e) del n. 2 sono destinati agli enti interessati a mezzo di apposite convenzioni in cui saranno fissate le relative modalità comprese quelle per il rimborso, senza interessi, delle spese effettuate per la loro realizzazione.

Art. 2.

Le altre sopravvenienze attive in aggiunta a quelle previste nella tabella allegata, anche in relazione agli eventuali versamenti dello Stato eccedenti la previsione del 1° comma dell'art. 1, sono destinate alle seguenti finalità:

a) per le *opere indicate al n.* 1, lettera b) *dell'art.* 1 . . . . L. 5.000.000.000

b) per le *finalità di cui al n.* 5 *dell'art.* 1 L. 5.000.000.000

c) per opere ed attrezzature fisse per centri di *addestramento professionale* e per le scuole ed istituti professionali . . . . L. 2.000.000.000

d) per infrastrutture ed altre *opere di interesse turistico* . . . . L. 5.000.000.000

e) ogni altra sopravvenienza, per l'attuazione di piani comunali ed intercomunali elaborati dai comuni e dai consorzi facoltativi di comuni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, risanamento, viabilità e servizi urbani e sociali, nonchè di opere aventi come fine la valorizzazione ed il restauro dei centri storico-artistici.

Art. 3.

Gli Assessori regionali per lo sviluppo economico, per la agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sotto la presidenza del Presidente della Regione o, in sua sostituzione, dell'Assessore per lo sviluppo economico, formulano le proposte in ordine alle direttive di massima per la ripartizione territoriale delle spese previste dalla presente legge e per la ripartizione fra gli enti interessati delle somme previste alla lettera d) del n. 2 dell'art. 1, nonchè in ordine ai criteri di priorità degli interventi da effettuarsi nei vari settori.

Le proposte sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale a norma dell'art. 4, n. 4, della legge 29 dicembre 1962, n. 28.

I programmi di dettaglio formulati dal Comitato di Assessori previsto dal primo comma che li coordina con quelli dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, delle Amministrazioni regionali, degli Enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Regione e degli Enti ad essi collegati, sono approvati dalla Giunta regionale.

All'approvazione delle convenzioni di cui ai due ultimi comma dell'art. 1 provvede il Comitato previsto dal primo comma.

Per le modifiche ed integrazioni dei programmi di dettaglio relative alle precedenti rate del fondo di solidarietà nazionale si provvede a norma del presente articolo.

Ai fini del coordinamento previsto dal terzo comma gli Assessori regionali per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti presentano all'Assessorato dello sviluppo economico, i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario dai rispettivi rami di amministrazione e dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica comunque da essi vigilati o dipendenti o ad essi collegati.

Art. 4.

Gli stanziamenti previsti al n. 1 lettere a) e b) dell'art. 1 sono destinati alla esecuzione anche parziale di piani di utilizzazione ai fini dello sviluppo della economia agricola con speciale riguardo alle zone irrigue, alle canalizzazioni, alle reti di acquedotti e di strade, facenti capo alle medesime, nonchè a zone particolarmente suscettibili di trasformazione agraria o di particolare interesse ai fini dell'equilibrato sviluppo della economia agricola nella Regione.

I detti piani sono predisposti, conformemente alle direttive dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dall'E.R.A.S., il quale vi provvede con il concorso degli enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, compresi i consorzi di bonifica operanti nelle zone interessate. Sono coordinati ed approvati a norma del precedente art. 3.

Il concorso della Regione nella spesa per la esecuzione delle opere previste dalle lettere d), f) e g) dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è elevato al 96 %.

Qualora le opere di cui al precedente comma siano finanziate dallo Stato o da altri enti, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere, a carico degli appositi capitoli di bilancio della Regione, la restante spesa fino alla concorrenza dei limiti sopra fissati.

Art. 5.

Le infrastrutture, gli impianti e le attrezzature di cui al n. 1 lettera c) dell'art. 1 devono riguardare particolarmente le zone di diffusione della piccola e media impresa agricola anche associata.

A carico dello stanziamento previsto per le finalità del comma precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette alla realizzazione nel territorio della Repubblica anche fuori della Sicilia, di una idonea rete di conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli siciliani.

Gli impianti sono affidati in gestione all'E.R.A.S., a consorzi di produttori, a cooperative singole od associate, legalmente costituite, operanti nel settore, mediante apposite convenzioni.

Art. 6.

Lo stanziamento previsto al n. 1, lettera d), dell'art. 1, è destinato ad opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e di rinsaldamento delle relative pendici, sia in comprensori di bonifica che in bacini montani, con particolare riguardo alla difesa boschiva delle dighe.

Art. 7.

I piani di sviluppo previsti dalla lettera e) del n. 1 dell'art. 1 devono riguardare zone in comprensori di bonifica anche in via di classificazione, che non abbiano ancora fruito di stanziamenti per opere di bonifica.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale si avvale per la progettazione e la esecuzione delle opere previste al n. 1, lettere a) e b), dell'art. 1 dell'E.R.A.S., degli enti locali, dei consorzi di bonifica e di tutti gli altri enti pubblici operanti nel settore della agricoltura, mentre per la progettazione e la esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) si avvale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 9.

Gli enti indicati nell'articolo precedente per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste al n. 1 dell'art. 1, debbono applicare le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39.

Art. 10.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'utilizzazione dello stanziamento di cui alla lettera a) del n. 2 dell'art. 1 per la realizzazione di opere ed infrastrutture previste nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale riconosciute ai sensi della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634;

a) mediante spesa diretta per quelle non finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno;

b) mediante contributi fino alla concorrenza della quota di spesa non finanziabile, secondo le norme vigenti, per quelle ammesse a finanziamento della Cassa medesima.

I contributi previsti al comma precedente sono subordinati alla prova della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti agli articoli 3 e 4 della legge nazionale 29 settembre 1962, n. 1462.

La concessione dei contributi previsti per i rustici è altresì subordinata all'impegno da parte dei Consorzi di stabilire per la concessione in uso dei rustici industriali canoni differenziati in rapporto ai singoli tipi di industria.

Le quote di conferimento della Regione ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione riconosciuti ai sensi della citata legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634, sono costituite:

a) dai contributi e dalle opere e infrastrutture previsti al presente articolo;

b) dai beni patrimoniali delle zone industriali regionali, istituite ai sensi della legge 21 aprile 1953, n. 30, e successive modifiche conferite ai Consorzi;

c) da eventuali concorsi finanziari.

Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al n. 2, lettera a), dell'art. 1.

Art. 11.

La fascia territoriale centro-meridionale della Sicilia è delimitata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, in rapporto alle effettive possibilità di sviluppo, ai fini del riequilibrio territoriale della economia siciliana.

Art. 12.

Per le zone industriali non comprese nel territorio di competenza di consorzi di aree di sviluppo industriale e di nuclei di industrializzazione, riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione regionale promuove, ove già non esistano, la costituzione di consorzi di enti locali e di enti pubblici economici e finanziari.

Essi hanno il compito di curare, su direttive del Governo regionale, la redazione dei piani regolatori della zona in conformità dell'art. 21 della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè di eseguire, sviluppare e gestire le opere di infrastruttura per insediamenti industriali ai fini del riequilibrio territoriale della economia siciliana.

Gli statuti dei consorzi ed i piani regolatori delle aree sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, di intesa con l'Assessore per l'industria ed il commercio.

Gli statuti devono conformarsi a quelli previsti per i consorzi di sviluppo di cui all'art. 21 della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634 e successive aggiunte e modificazioni, e debbono contenere le norme per la partecipazione della Regione agli organi di amministrazione.

I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione del loro statuto.

I piani regolatori, coordinati con la programmazione regionale, sono pubblicati con la procedura prevista dall'articolo 21 della predetta legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni e producono gli stessi effetti giuridici dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge nazionale 17 agosto 1942, n. 1150.

Nelle zone sono riservate aree da assegnare, con trattamento differenziato, alle imprese artigiane.

Le spese per le opere previste dai piani regolatori, ivi comprese le espropriazioni eventualmente occorrenti, nonchè la costruzione di rustici industriali, sono a totale carico della Amministrazione regionale.

I rustici industriali sono concessi in uso con la applicazione di canoni differenziati in rapporto ai singoli tipi di industria ed impresa artigiana.

Alla esecuzione delle opere può provvedere la Amministrazione regionale direttamente o a mezzo di concessione ai Consorzi interessati.

Le spese per le opere previste dal presente articolo gravano sugli stanziamenti di cui al n. 2, lettera c), dell'art. 1.

Ai consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia in corso l'approvazione del relativo statuto da parte della Amministrazione regionale, si applicano le norme del presente articolo; quelli per i quali, lo statuto sia stato già approvato acquistano il diritto, dalla data anzidetta, personalità giuridica pubblica.

Ai consorzi previsti dal presente articolo sono trasferiti, dalla data in cui acquistano personalità giuridica, le gestioni speciali istituite ai sensi del D.L.P. reg. 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con la legge 14 dicembre 1950, n. 96, i relativi uffici ed i beni costituenti il loro patrimonio ovvero da esse gestiti.

Le quote di conferimento della Regione ai Consorzi previsti dal presente articolo sono costituite:

a) dalle opere ed infrastrutture previste dal presente articolo;

b) dai beni patrimoniali di cui al precedente comma;

c) da altri eventuali concorsi finanziari.

Per la creazione delle zone previste dalla lett. f) del n. 2 dell'art. 1 si provvede, ove non esistano i Consorzi previsti dal presente articolo, a mezzo di gestione speciale a norma del D.L.P. reg. 9 maggio 1950, n. 17 ratificato con la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.

Art. 13.

Lo stanziamento previsto al n. 3 dell'art. 1 è destinato:

a) all'autostrada Messina-Catania, L. 18 miliardi;

b) all'autostrada Palermo-Catania, L. 10 miliardi 321 milioni 800 mila;

c) al primo tratto funzionale, comprendente il traforo dei monti Peloritani, dell'autostrada Messina-Palermo-Mazara del Vallo, L. 12 miliardi;

d) a strade a scorrimento veloce di allacciamento della autostrada Palermo-Catania con Caltanissetta ed Enna, alla strada a scorrimento veloce Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta, alla strada a scorrimento veloce Gela-Caltanissetta, al completamento della strada a scorrimento veloce Pozzallo-Ragusa-Catania, al completamento delle rettifiche della strada Palermo-Agrigento per complessive L. 5 miliardi 200 milioni;

e) alle autostrade Siracusa-Gela, Gela-Mazara del Vallo, L. 3 miliardi;

f) a strade di circonvallazione dei centri urbani o di allacciamento delle frazioni con i centri comunali, per le rimanenti disponibilità.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere previste alle lettere a), b), c), d), e), si provvede, anche per tratti funzionali, a norma di apposite convenzioni con l'Azienda autonoma statale per le strade o con la Società Italstrade, concessionaria delle autostrade previste dal'art. 16 della legge statale 24 luglio 1961, n. 729, esclusi in ogni caso enti o persone private.

Per quanto riguarda la progettazione e la esecuzione delle opere di cui alla lett. f) l'Amministrazione regionale può anche avvalersi delle Amministrazioni provinciali, che si serviranno esclusivamente dei propri uffici tecnici.

Per l'attuazione del programma autostradale del previsto dalle lettere a), b), c), l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non sia possibile provvedere a norma del 2° comma, a partecipare ai consorzi ed enti costituiti a norma e per gli effetti della legge statale 24 luglio 1961, n. 729 e ad erogare, con modalità da regolarsi mediante apposite convenzioni, in favore dei medesimi, contributi integrativi di quelli statali, a carico degli stanziamenti previsti dal n. 3 dell'art. 1 in relazione al presente articolo. Per le progettazioni si provvede a mezzo degli uffici tecnici dell'A.N.A.S. o di altri uffici tecnici di enti pubblici specializzati, esclusi in ogni caso enti o persone private.

Il consorzio per la strada di grande comunicazione Palermo-Catania, istituito con il D. P. 4 dicembre 1953, n. 304-A, è posto in liquidazione.

La quota di partecipazione regionale di un miliardo, conferita al patrimonio del consorzio in base all'autorizzazione contenuta nell'art. 1, n. 1 della legge 21 aprile 1953, n. 30, con le relative sopravvenienze attive, è versata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale ed è destinata alla esecuzione di tratti funzionali della strada di grande comunicazione Punta Raisi-Birgi.

Art. 14.

Gli enti ed i consorzi previsti nel precedente articolo possono essere costituiti soltanto tra Comuni, Provincie, enti pubblici, l'Italstrade e la Regione.

Gli statuti di tali enti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Negli statuti devono essere inserite le opportune norme dirette ad assicurare alla Regione una partecipazione proporzionale alla propria quota d'apporto negli organi amministrativi dei Consorzi e degli enti di cui al precedente comma.

Per i Consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali la Amministrazione regionale decida di partecipare, gli statuti, opportunamente modificati anche ai fini del disposto del comma precedente, sono approvati con la procedura prevista dal secondo comma del presente articolo.

I Consorzi di cui sopra hanno personalità giuridica pubblica.

Art. 15.

Ferma restando l'applicazione della legge nazionale 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed aggiunte e della legge 7 agosto 1953, n. 46 e successive modifiche ed aggiunte, lo stanziamento previsto al n. 4 dell'art. 1 è destinato alla esecuzione di opere per il potenziamento e l'ampliamento dei porti di competenza regionale, ivi compresa la costruzione di invasi per traghetti, con priorità per il finanziamento dei lavori diretti a dare funzionalità ad opere o complessi di opere eseguite o in corso di esecuzione, nonchè per il porto di Mazara del Vallo.

Art. 16.

Gli stanziamenti previsti dal n. 5 dell'art. 1 e della lettera *b*) dell'art. 2, sono destinati:

a) all'acquisizione, per la cessione dietro rimborso ai Comuni, delle aree necessarie per i piani delle zone per la edilizia economica da cedere ad Enti o privati ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e di quelle relative ad opere e servizi complementari urbani e sociali, nonchè alle opere di urbanizzazione previste dal primo comma dell'art. 10 e dall'art. 19 della suddetta legge;

b) ai piani comunali e intercomunali diretti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, risanamento, viabilità anche a fine di valorizzazione e restauro di centri storico-artistici, nonchè per piani di attuazione di servizi indispensabili per rendere abitabili gli alloggi costruiti nei quartieri popolari, per i relativi collegamenti stradali e per le opere ed i servizi complementari urbani e sociali.

Art. 17.

Per la concessione degli appalti di opere da parte dei consorzi, degli enti o società costituiti ed operanti nella Regione, ai quali la presente legge prevede che sia affidata la esecuzione di opere pubbliche di qualsiasi specie, si applicano le norme della legge 18 luglio 1961, n. 10 e successive modificazioni.

La data per lo svolgimento della gara è di volta in volta comunicata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici il quale delega un proprio funzionario per assistervi.

Art. 18.

Lo stanziamento previsto al n. 6 dell'art. 1 è destinato all'attuazione di opere ed attrezzature fisse per il completamento ed il potenziamento delle unità ospedaliere circoscrizionali della Regione, secondo un piano di revisione della tabella allegata alla legge 5 luglio 1949, n. 23 e successive modifiche, che non preveda nuove unità circoscrizionali, nonchè per il completamento di opere ed attrezzature fisse ospedaliere già ammesse al finanziamento regionale ad integrazione degli interventi statali, da approvarsi dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 19.

Lo stanziamento previsto al n. 7 dell'art. 1 e quello previsto dalla lettera *d*) dell'art. 2 sono destinati quanto a lire 14.300.000.000 alla valorizzazione ed alla attrezzatura delle zone del territorio della Regione, che per le caratteristiche derivanti dalla loro ubicazione e dalle loro attrattive panoramiche, climatiche, archeologiche ed artistiche, si prestino ai organici piani di intervento, ai fini dell'incremento del turismo verso la Regione.

Ciascun piano deve contenere la previsione delle infrastrutture necessarie alla organizzazione turistica della zona, quali la viabilità interna e interzonale, le opere i servizi igienico-sanitari, gli allacciamenti elettrici ed idrici, le opere necessarie per l'incremento delle comunicazioni per la valorizzazione del patrimonio artistico storico di interesse regionale, archeologico e monumentale e di quello idrotermominerale, per le attrezzature sportive e ricreative, e di ogni altra opera utile ai fini della funzionalità turistica della zona.

Il rimanente finanziamento è destinato ad opere ed attrezzature fisse per aziende idrotermali, con particolare riguardo al completamento di quelle già iniziate.

Art. 20.

Lo stanziamento previsto al n. 8 lett. *a*), dell'art. 1 della presente legge è destinato nella misura di un terzo per ciascuna delle tre Università siciliane.

Art. 21.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con l'impiego dello stanziamento previsto al n. 8 lett. *b*), dell'art. 1, alla esecuzione di opere edili, compresa l'acquisizione del terreno, e ad attrezzature fisse per le scuole e gli istituti professionali di interesse regionale.

L'Amministrazione regionale può altresì concorrere, con lo stesso stanziamento, alla realizzazione di opere destinate a centri di addestramento ed a scuole ed istituti professionali promossi dallo Stato e da altri enti pubblici.

Con apposite modalità da concordare con gli enti predetti saranno stabilite le norme per la relativa gestione.

Art. 22.

Lo stanziamento previsto al n. 9 dell'art. 1 è destinato all'attuazione di un piano coordinato di studi e di ricerche sulle risorse idriche, nonchè di opere di riconversione di acque salmastre e saline ai fini irrigui potabili ed industriali. Almeno il trenta per cento dello stanziamento è riservato ad opere ed impianti per la desalinizzazione di acque marine.

La redazione e l'attuazione del piano sono promosse dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di intesa con gli Assessori per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per lo sviluppo economico.

L'Amministrazione regionale, per quanto attiene agli studi e alle ricerche, è autorizzata ad avvalersi di enti pubblici e di uffici tecnici statali, con preferenza per l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

I rapporti con gli enti pubblici sono regolati da convenzioni in cui può essere stabilita la concessione di anticipazioni, fino al 20 % della spesa complessiva.

Le anticipazioni sono effettuate a mezzo di aperture di credito dalle quali possono essere effettuati prelievi soltanto a presentazione di rendiconti documentati delle spese effettuate.

Art. 23.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al completamento di opere già comprese nei programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale, o aggiunte ai programmi stessi, con priorità per i lavori di completamento diretti a rendere funzionali opere o complessi di opere rimaste incompiute, con particolare riguardo alle zone di proprietà contadina, nonchè per il pagamento di somme dovute per indennità di espropriazione per opere eseguite con fondi dei precedenti programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale, ivi comprese le spese di espropriazione e di indennità di temporanea occupazione di terreni destinati al rimboschimento.

Al completamento delle opere ed attrezzature fisse dello Istituto di Radiologia presso l'Università di Palermo è in ogni caso destinata una somma non superiore a L. 250 milioni.

Alle spese occorrenti per i completamenti si provvede a carico degli stanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge per le rispettive categorie di opere.

Art. 24.

Il Governo regionale è autorizzato a disporre la modifica, con i necessari adattamenti e con le relative attrezzature, della destinazione di opere edili costruite o di cui sia in corso

la costruzione con fondi della Regione, ai fini di una più immediata o migliore utilizzazione con preferenza, per quelle ospedaliere, per la destinazione a scuole, cronicari, ricoveri per minorati psichici e colonie climatiche.

Analogamente, può essere provveduto all'utilizzazione, coi necessari adattamenti e con le relative attrezzature, dei borghi rurali, per la destinazione a centri di addestramento e qualificazione professionale in agricoltura o ad impianti per la conservazione, la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli o a consimili finalità.

L'Amministrazione regionale provvede alla gestione delle opere edili predette direttamente o per concessione.

Alla spesa per gli adattamenti e per le attrezzature delle opere indicate, si provvede analogamente a quanto con l'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 25.

Al coordinamento dei piani regolatori dei Consorzi previsti dall'art. 12, con quello dei Consorzi riconosciuti a norma dell'art. 21 della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche provvede la Giunta regionale, a norma dell'art. 3.

Art. 26.

Alle spese per le programmazioni e progettazioni, escluse quelle espressamente indicate alla lettera *a*) dell'art. 13 della presente legge, nonchè alle spese per i collaudi necessari ai fini della esecuzione delle opere previste nella presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme destinate alle singole categorie di interventi in misura non superiore al 2% del relativo ammontare.

A tale fine possono essere disposte aperture di credito a favore degli Enti a mezzo dei quali si deve provvedere alla programmazione o alla redazione dei progetti.

Gli incarichi di progettazione per le singole opere sono subordinati all'approvazione dei programmi con la procedura prevista dalla presente legge.

Art. 27.

Il primo comma dell'art. 1-*bis* del decreto legislativo Pres. reg. 10 aprile 1951, n. 10 ratificato con legge 4 luglio 1952, n. 18, è abrogato.

Art. 28.

Per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi previsti dall'art. 26 si applicano, salvo quanto stabilito diversamente dalla presente legge, le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 28.

Art. 29.

Tutte le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge nazionale 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

Alle procedure espropriative si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 8 della legge nazionale 21 maggio 1955, n. 463.

L'indennizzo per l'espropriazione è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data di approvazione del progetto, senza tenere conto degli aumenti di valore attribuibili, sia direttamente che indirettamente, ai programmi, alle previsioni dei progetti ed alla esecuzione delle opere.

Art. 30.

La ripartizione per anni finanziari della spesa autorizzata con l'art. 1 è indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 31.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare all'Ente siciliano di elettricità anticipazioni, nella misura massima di L. 7 miliardi 367 milioni, a carico del fondo di solidarietà nazionale, per l'attuazione dei programmi in corso alla data del 12 dicembre 1962, di ampliamento, di trasformazione e di nuova costruzione di opere e di impianti aventi per scopo la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio regionale.

Le provvidenze contemplate nel precedente comma sostituiscono ogni altra erogazione disposta a titolo di contributo in favore dell'E.S.E.

L'erogazione delle somme da anticipare allo E.S.E. è effettuata, in quanto a L. 3 miliardi 367 milioni, di cui lire 700 milioni per le opere già eseguite alla data del 31 dicembre, mediante mandato diretto e, per le restanti L. 4 miliardi, mediante aperture di credito al direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico, il quale provvederà alla emissione di ordini di pagamento in rapporto agli impegni di spesa assunti dall'E.S.E. ed agli stati di avanzamento dei lavori presentati dallo stesso.

Il rimborso delle somme anticipate ai sensi del presente articolo avrà luogo, senza interessi in quattro annualità posticipate a partire dal 1° gennaio 1966, con facoltà per l'Amministrazione regionale di accordare delle protrazioni nell'ambito del quadriennio a richiesta del Consiglio di amministrazione dell'E.S.E.

Le anticipazioni sono concesse previa stipula di una convenzione modificativa di quella intervenuta per l'attuazione della legge 18 aprile 1958, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e nella quale il termine di rimborso delle somme erogate in dipendenza della legge sopracitata verrà fissato in conformità di quanto previsto nel comma precedente.

In pendenza della stipulazione della convenzione, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare, fino al limite di L. 3 miliardi 367 milioni, previo impegno, risultante da apposita delibera del Consiglio di amministrazione dell'E.S.E., di procedere alla predetta stipulazione.

Sono abrogati gli artt. 1, 3 e 4 della legge 10 aprile 1962, numero 15.

Art. 32.

Al bilancio del fondo di solidarietà nazionale sono versate le somme che affluiscono in restituzione alla Regione, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1958, n. 12 e successive modificazioni.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di scontare le relative rate, ricadenti negli esercizi successivi presso l'Istituto di credito al quale è affidato il fondo di solidarietà nazionale, secondo le modalità che saranno stabilite da apposita convenzione.

Art. 33.

Le assegnazioni dei fondi e le attribuzioni di compiti affidati all'E.R.A.S. nella presente legge si intendono trasferite all'Ente di sviluppo in agricoltura non appena lo stesso sarà costituito.

Art. 34.

All'onere previsto dalla presente legge ricadente nello esercizio in corso si fa fronte con:

— l'assegnazione di cui alla legge nazionale 27 giugno 1962, n. 886, per gli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-63, in milioni	77.950
— le somme previste al capitolo n. 1 degli stati di previsione della spesa del fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi 1963-64, 1964-periodo 1° luglio al 31 dicembre - e 1965, in milioni . . .	94.000
— le sopravvenienze attive dei bilanci del fondo di solidarietà nazionale degli esercizi precedenti a quello in corso e con la previsione degli interessi attivi sul conto di cassa del predetto bilancio per l'esercizio 1965, in milioni	3.550
	175.500

Art. 35.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1965

CONIGLIO

FASINO — CAROLLO — SAMMARCO — FAGONE — NAPOLI — LENTINI — GIACALONE — SANTALCO — GRIMALDI — NICOLETTI

Tabella allegata

	IMPORTI					
	Compl. (Mil.)	65	66	67	68	69
1) Agricoltura:		175.500.000.000	22.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	4.000.000.000
a) opere pubbliche di bonifica;	32					
b) viabilità a servizio, etc.;	23					
c) infrastrutture, etc.;	5					
d) opere di sistemazione idraulico forestale, etc.;	5					
e) opere di attuazione di piani zonali, etc,	10					
2) Industria:						
a) infrastrutture, etc.;	5					
b) infrastrutture non comprese, etc.;	20					
c) infrastrutture delle zone industriali, etc.;	6					
d) infrastrutture non comprese, etc.;	10					
e) infrastrutture impianti attrezzature, etc.;	5					
f) infrastrutture dirette alla realizzazione, etc.	3					
3) Opere varie.	49					
4) Opere portuali.	4					
5) Opere di urbanizzazione.	10					
6) Opere ed attrezzature fisse ospedaliere.	5					
7) Attuazione piani di zone di interesse turistico etc.	10					
8) Scuola:						
a) opere ed attrezzature, etc.	6					
b) opere ed attrezzature, etc.	4					
9) Ricerche idriche.	3					

CONIGLIO

FASINO — CAROLLO — SAMMARCO — FAGONE — NAPOLI — LENTINI — GIACALONE — SANTALCO — GRIMALDI — NICOLETTI

DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 1964, n. **173-A.**
Modifica alla denominazione del cap. 436-ter, istituito con decreto presidenziale 13 novembre 1964, n. 145-A.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 27 *marzo* 1965)

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Vista la legge regionale 17 settembre 1964, n. 17, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre);
Visto il decreto presidenziale 13 novembre 1964 n. 145-A, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1964, registro n. 1, foglio n. 52, con il quale, fra l'altro, è stato istituito il capitolo n. 436-*ter* con lo stanziamento di L. 40.000.000;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta di Governo del 4 dicembre 1964, relativo alla modifica della denominazione del capitolo n. 436-*ter*, istituito con il predetto decreto presidenziale 13 novembre 1964, n. 145-A;
Ravvisata la necessità di modificare la denominazione del predetto capitolo;

Decreta:

Il capitolo n. 436-*ter* istituito con il decreto presidenziale 13 novembre 1964, n. 145-A, è modificato come appresso:

Cap. n. 436-*ter* (di nuova istituzione) - « Sussidi speciali in favore dei lavoratori agricoli rimasti disoccupati a seguito delle calamità naturali del 31 ottobre 1964 che si trovino in condizioni di bisogno (art. 1, n. 7, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65), ad integrazione dei fondi assistenziali assegnati dal Ministero dell'interno per piccoli lavori nei comuni danneggiati dalle predette calamità ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà presentato all'assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 23 dicembre 1964

PIZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 gennaio 1965. Registro n. 1, foglio n. 382.

(4639)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - **G. C.**